

Sintesi normativa accessibilità nazionale ed internazionale *Federico Barraco - CNIPA*

Esposizione sintetica della normativa nazionale ed internazionale, evidenziando gli elementi caratterizzanti della normativa italiana, le modalità di attuazione ed i diversi livelli di accessibilità.

Le tecnologie dell'informazione sono oggi sempre più considerate la leva per lo sviluppo e la crescita socio-economica dei paesi. I vantaggi nell'uso delle nuove tecnologie sono tali che l'esclusione di alcune categorie diventa una discriminazione non più accettata dalle moderne democrazie. Senza un adeguato intervento a favore dei gruppi che tradizionalmente vengono considerati più deboli, quali disabili e anziani, si rischia di accentuare ancor di più la loro esclusione dalla vita comunitaria.

Uno degli obiettivi principali indicati dalla Commissione europea nel documento "eEurope: una Società dell'Informazione per tutti" è appunto l'abbattimento delle barriere che ostacolano l'integrazione di tali categorie. Grazie alle indicazioni fornite dal World Wide Web Consortium (W3C) ed alle direttive della UE per quanto riguarda i paesi europei, i governi dei vari paesi hanno provveduto agli strumenti giuridici per garantire i diritti di accessibilità anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione.

Le raccomandazioni del W3C

Le raccomandazioni del W3C, pubblicate a Maggio del 1999, sono la fonte essenziale di riferimento per la trattazione delle tematiche di accessibilità, in particolare trattate dal progetto WAI (Web Accessibility Initiative) WCAG 1.0.

Le WCAG 1.0 contengono 14 linee guida per l'accessibilità dei contenuti Web che spiegano come realizzare contenuti per il Web di modo che siano accessibili a persone affette da disabilità

Il documento del WAI, ha definito tre livelli di gravità nei problemi relativi all'accessibilità, e di conseguenza tre diversi livelli di adesione alle norme.

1. **Priorità 1.** Norme che devono essere rispettate da tutti, pena l'impossibilità per alcuni gruppi di utenti di accedere alle informazioni. Lo sviluppatore di contenuti Web **deve** conformarsi al presente punto di controllo. In caso contrario, a una o più categorie di utenti viene precluso l'accesso alle informazioni presenti nel documento. La conformità a questo punto di controllo costituisce un requisito base affinché alcune categorie di utenti siano in grado di utilizzare documenti Web.
2. **Priorità 2.** Norme che dovrebbero essere soddisfatte, pena una difficoltà di accesso ad alcune informazioni da parte di uno o più gruppi di utenti. Lo sviluppatore di contenuti Web **dovrebbe** conformarsi a questo punto di controllo. In caso contrario per una o più categorie di utenti risulterà difficile accedere alle informazioni nel documento. La conformità a questo punto consente di rimuovere barriere significative per l'accesso a documenti Web .

3. **Priorità 3.** Norme che potrebbero essere soddisfatte, con l'obiettivo di rendere ancora migliore l'accesso a uno o più gruppi di utenti. Lo sviluppatore di contenuti Web **può** tenere in considerazione questo punto di controllo. In caso contrario, una o più categorie di utenti sarà in qualche modo ostacolata nell'accedere alle informazioni presenti nel documento. La conformità a questo punto migliora l'accesso ai documenti Web.

Il rispetto dei diversi livelli di priorità determina altrettanti livelli di conformità alle linee guida del WCAG 1.0

1. **Livello di Conformità "A":** conforme a tutti i punti di controllo di Priorità 1.
2. **Livello di Conformità "Doppia-A":** conforme a tutti i punti di controllo di Priorità 1 e 2.
3. **Livello di Conformità "Tripla-A":** conforme a tutti i punti di controllo di Priorità 1, 2 e 3.

1.1. La legge americana

Nel 1973 il Governo degli Stati Uniti promulgò una legge nota come **Workforce Rehabilitation Act**. Si trattava di una legge destinata ad eliminare, o almeno ridurre barriere di varia natura, che ostacolassero un disabile nell'utilizzo dei servizi e delle informazioni forniti da agenzie federali, sia in quanto impiegato pubblico sia in quanto comune cittadino.

Con l'articolo 508 di questa legge furono raggruppate una serie di direttive per l'eliminazione di barriere nel campo specifico della cosiddetta *Information Technology*. Il *Workforce Investment Act*, emendamento entrato in vigore il 7 agosto 1998 con la firma dell'ex Presidente Clinton, ha reso vincolante la *Section 508* in materia di requisiti di accessibilità per ciascuna agenzia federale degli Stati Uniti.

In esso viene istituito un organismo tecnico, The Access Board, al quale è delegato il compito di determinare operativamente gli standard di accessibilità necessari. Questo delega a sua volta ad un comitato tecnico, costituito da professionisti del mondo IT, da accademici e da rappresentanti di organizzazioni di disabili, il compito materiale di redigere le regole per l'accessibilità.

Il comitato incaricato di questo compito è l'**Electronic and Information Technology Access Advisory Committee** (EITAAC). Il 21 dicembre del 2000 le proposte dell'EITAAC divengono legge con **obbligo** per le agenzie federali degli Stati Uniti di conformarsi a far data dal mese di Giugno 2001.

Le linee guida definite dall'EITAAC e raggruppate sotto l'articolo 508 non riguardano solo Internet ed il Web, ma un'ampia varietà di apparati tecnologici hardware e software:

- Programmi applicativi e sistemi operativi
- Informazioni ed applicazioni Intranet ed Internet basate sul Web
- Prodotti per telecomunicazioni (telefoni e telescriventi)
- Prodotti video e multimediali (apparecchi televisivi, riproduttori di videocassette e DVD)
- Prodotti autosufficienti con software incorporato (chioschi multimediali, bancomat, fotocopiatrici, fax, stampanti, macchine calcolatrici)

- Computer da tavolo e portatili

I requisiti di accessibilità definiti entrano in gioco fin dalla gara d'appalto che un'agenzia pubblica statunitense indice per l'acquisto di apparecchiature e servizi elettronici e informatici. Chi è in grado di garantire la migliore copertura dei requisiti di accessibilità stabiliti dall'articolo 508 tra i partecipanti ad una medesima gara ha diritto di vincere.

Differenze tra la Section 508 e le WCAG 1.0

Pur essendosi molto ispirato al lavoro del W3C, la 508 presenta alcune importanti differenze. A questo proposito, una nota alle sedici regole federali per l'accessibilità del Web dice testualmente:

*1. L'Agenzia interpreta i paragrafi da (a) fino a (k) di questa sezione come compatibili con i seguenti punti di controllo di **priorità 1** delle Linee Guida per l'Accessibilità del contenuto Web versione 1.0 (WCAG 1.0, 5 Maggio 1999), pubblicate dalla Web Accessibility Initiative del World Wide Web Consortium: paragrafi (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) corrispondono ai punti di controllo 1.1, 1.4, 2.1, 6.1, 1.2, 9.1, 5.1, 5.2, 12.1, 7.1, 11.4 del WCAG 1.0.*

*2. I paragrafi (l), (m), (n), (o) e (p) di questa sezione differiscono da WCAG 1.0. Le pagine Web che sono conformi al livello A di WCAG 1.0 (che passano cioè tutti i punti di controllo di priorità 1) devono soddisfare **anche** i paragrafi (l), (m), (n), (o) e (p) di questa sezione per guadagnare la conformità.*

In sintesi, la conformità alle sedici linee guida della 508 non coincide con la piena conformità alle raccomandazioni WCAG 1.0. Non soltanto, vi sono alcuni punti di divergenza che rendono in certi casi impossibile soddisfare entrambe le formulazioni, in quanto il rispetto di una esclude l'altra.

LA LEGGE STANCA

In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, il 9 gennaio 2004 è stata emanata la cosiddetta "Legge Stanca sull'accessibilità". Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla Società della Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita.

La Legge Stanca, nei confronti della pubblica amministrazione, reca degli obblighi sorretti da efficaci sanzioni. Infatti prevede la nullità dei nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet nel caso in cui non rispettino i requisiti di accessibilità, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.

Approvata all'unanimità da entrambi i rami del Parlamento, la Legge pone l'Italia all'avanguardia nel mondo con una norma di civiltà e progresso. La legge 04/2004 nasce dalla fusione di una serie di disegni di legge in materia di accessibilità, tra cui il pdl 3486

(Campa-Palmieri) e il disegno di legge predisposto dal Governo e fortemente voluto dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, on. Lucio Stanca (pdl 3978).

I punti qualificanti della legge 04/2004, formata da 12 articoli, sono i seguenti:

- tutti i siti internet che saranno realizzati, o rinnovati, in futuro dalle pubbliche amministrazioni dovranno rispettare i requisiti di accessibilità;
 - negli acquisti di i prodotti informatici (hardware e software) da parte delle pubbliche amministrazioni l'accessibilità diventa titolo preferenziale;
 - per i privati il provvedimento non genera un obbligo di accessibilità per i siti internet, ma è fattore di stimolo a promuovere l'accessibilità dei loro siti;
 - tutti i libri di testo delle scuole, ove possibile, saranno resi disponibili in formati leggibili al computer da non vedenti o ipovedenti o con altre disabilità. .
-

Il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha formalmente incaricato il CNIPA di predisporre gli schemi del regolamento e del decreto di cui all'art. 11 della legge a sua firma. La segreteria tecnico-scientifica ha istituito due gruppi di lavoro che hanno prodotto uno studio sulle regole tecniche pubblicato nella versione definitiva il 30 dicembre 2004 assieme alle regole tecniche per hardware e software confluite anch'esse nel decreto emanato dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie.

La novità in assoluto di tale documentazione, contenente le regole tecniche, sta nel fatto che è stata prodotta da gruppi di lavoro che hanno coinvolto sia associazioni di categoria (tra cui IWA/HWG, Assinform, Anasin, ecc.) che rappresentanti di associazioni di disabili, e che le bozze dei lavori sono state pubblicate nel sito pubbliaccesso.it con richieste di commenti ed integrazioni da parte degli sviluppatori. La legge è quindi completa grazie all'approvazione dei due decreti relativi al regolamento e alle regole tecniche e modalità di valutazione.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 04 DEL 2004.

Il Regolamento di attuazione della Legge n. 4 del 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2005, n. 75 con effettiva entrata in vigore il giorno 18 maggio 2005.

Il DPR 75/2005 detta i criteri ed i principi operativi ed organizzativi generali per l'accessibilità, ovvero le modalità con cui può essere richiesta la valutazione, i criteri per l'eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione, il logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità, le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

Il Regolamento approvato definisce i seguenti aspetti:

- la distinzione tra verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti, e verifica soggettiva, condotta sui singoli servizi tramite l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche. A questo proposito, i soggetti che procedono alle valutazioni di accessibilità dei servizi sono pubblicati in un elenco di valutatori, istituito presso il CNIPA, a garanzia

- dell'alta specificità tecnica richiesta dagli accertamenti;
- il rilascio del logo che qualifica l'accessibilità dei siti e del materiale informatico. Detta verifica viene effettuata in maniera autonoma dalle P.A. ed attraverso l'intervento di valutatori per gli altri soggetti;
- i controlli che il CNIPA svolge nei confronti dei soggetti pubblici e privati ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi.

Decreto Ministeriale 8 Luglio 2005 Requisiti tecnici e diversi livelli di accessibilità agli strumenti informatici

La prima versione del decreto è stata inviata all'esame della Comunità Europea il 29 aprile 2005. Il 6 luglio la Commissione Europea ha dato il via libera all'adozione del provvedimento ed il testo firmato dal Ministro Stanca il giorno 11 luglio 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, in vigore dal 23 agosto 2005.

Il documento è composto da una parte generale formata da otto articoli in cui sono contenuti riferimenti a termini tecnici e ambito di applicazione, uso del logo, modalità di verifica e da cinque allegati tecnici:

- Allegato A: Verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
- Allegato B: Metodologia e criteri di valutazione per la verifica soggettiva dell'accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie internet.
- Allegato C: Requisiti tecnici di accessibilità per i personal computer di tipo desktop e portatili.
- Allegato D: Requisiti tecnici di accessibilità per l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale.
- Allegato E: Logo di accessibilità dei siti Web e delle applicazioni realizzate con tecnologie internet.
- Allegato F: Importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori.

L'allegato A determina il livello minimo obbligatorio di accessibilità per i siti INTERNET delle P.A. ed estende la sua applicazione non solo ai "siti web" ma anche alle "applicazioni internet" anche se disponibili su reti "Intranet" o su supporti come "CD-ROM e DVD", ovvero anche off-line. Per ciascun requisito viene indicato il numero d'ordine, l'enunciato, il riferimento ai punti di controllo delle Web Content Accessibility Guidelines - versione 1.0 (WCAG 1.0) del W3C-WAI, nonché il riferimento agli standard definiti nella Sezione 508 del "Rehabilitation Act". I punti di controllo del W3C-WAI e gli standard della Sezione 508 eventualmente richiamati nei singoli requisiti, sono da intendersi soltanto come elementi di riferimento, al fine di consentire un più facile riscontro con gli standard già impiegati e per facilitare l'utilizzo degli strumenti informatici di valutazione della accessibilità attualmente disponibili sul mercato.

Il secondo livello, facoltativo, riguarda la verifica della qualità, ovvero la verifica soggettiva la cui metodologia è definita nell'allegato B. Gli allegati C e D contengono i riferimenti ai requisiti di accessibilità dei personal computer (allegato C) e per l'ambiente operativo, le applicazioni ed i prodotti a scaffale (allegato D).